



NEWSLETTER
20 maggio 2020

Principali misure fiscali contenute nel Decreto Rilancio

Con la presente intendiamo fornire una preliminare rassegna delle più rilevanti misure di carattere fiscale adottate dal Governo con il d.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, c.d. “**Decreto Rilancio**”.

* * *

Sommario

- *Art. 24 – Non debenza dell’acconto e del saldo IRAP* 2
- *Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle medie imprese*..... 2
- *Art. 28 – Agevolazione per gli affitti* 4
- *Art. 119 – Incentivi fiscali per ecobonus, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*..... 5
- *Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro* 6
- *Art. 121 – Trasformazione della detrazione fiscale in sconto sul corrispettivo o in credito d’imposta cedibile*..... 7
- *Art. 122 – Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19* 8
- *Art. 123 – Soppressione delle “clausole di salvaguardia” ai fini IVA e delle accise*..... 8
- *Art. 124 – Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19* 8
- *Art. 125 – Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro* 9
- *Art. 126 ed art. 127 – Proroga della sospensione dei versamenti* 9
- *Art. 134 – Modifiche alla disciplina dell’IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche*..... 10
- *Art. 135 – Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato*..... 11
- *Art. 136 – Incentivi per gli investimenti nell’economia reale*..... 11

- *Art. 137 - Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati..... 12*
- *Art. 144 – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni 12*
- *Art. 145 – Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo ex art. 28-ter d.p.R. n. 602/1973 e art 153 - sospensione delle verifiche ex art. 48 bis d.p.R. n. 602/1973 13*
- *Art. 147 – Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24..... 13*
- *Art. 148 – Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) 13*
- *Art. 149 – Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta 14*
- *Art. 154 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione 15*
- *Art. 157 – Sospensione e proroga dell'invio di atti di accertamento, comunicazioni, inviti, cartelle di pagamento, etc. 15*
- *Art. 158 – Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione..... 17*
- *Art. 161 – Proroga del pagamento dei diritti doganali 17*
- *Art. 266 – Entrata in vigore 17*

* * *

- **Art. 24 – Non debenza dell'acconto e del saldo IRAP**

In virtù della disposizione in esame, non è dovuto il versamento del saldo IRAP relativo all'anno 2019 e del primo acconto IRAP per l'anno 2020, da parte di imprese e lavoratori autonomi che nell'anno 2019 abbiano registrato ricavi o compensi non superiori ad euro 250 milioni; resta ferma la debenza degli acconti IRAP 2019 laddove non già effettuati; la norma specifica altresì che l'importo relativo al primo acconto 2020, sarà comunque escluso dalla determinazione dell'imposta dovuta a saldo per l'anno 2020.

L'agevolazione non trova applicazione nei confronti delle banche, società finanziarie ed imprese di assicurazione.

- **Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle medie imprese**

Con la norma in oggetto vengono previste misure atte a rafforzare il patrimonio delle società di capitali (incluse le Società Europee) e delle società cooperative (incluse le Società Cooperative Europee), esclusi gli intermediari finanziari e le società di gestione di partecipazioni, con sede legale e amministrativa nel territorio dello Stato, mediante la capitalizzazione delle stesse.

In breve sono introdotti (i) un credito d'imposta del 20 per cento per aumenti di capitale a pagamento integralmente versati ed effettuati entro il 31 dicembre 2020, in favore del socio che effettua il conferimento e (ii) un credito d'imposta del 50 per cento per perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, per la società conferitaria, al lordo delle perdite stesse e fino a concorrenza del 30 per cento del predetto aumento di capitale.

Tali misure trovano applicazione con riferimento a conferimenti in società che:

- a) abbiano generato nel periodo d'imposta 2019 ricavi compresi tra 5 e 50 milioni di euro;
- b) abbiano subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi almeno del 33 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, a causa dell'emergenza da COVID-19 (per le società appartenenti a al medesimo gruppo occorre far riferimento al valore dei ricavi al più elevato grado di consolidamento, senza tener conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo);
- c) abbiano deliberato ed eseguito, nel periodo tra l'entrata in vigore della norma ed il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento integralmente versato.

In specie, il credito d'imposta per il conferente, pari al 20 per cento del conferimento effettuato, si applica alle seguenti condizioni:

- a) il conferimento non ecceda i 2 milioni di euro;
- b) non si tratti di società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, né di società sottoposte a comune controllo o collegate alla stessa conferitaria o da questa controllate.

L'utilizzo del credito d'imposta può avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e nelle dichiarazioni successive fino ad esaurimento, o anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.Lgs. n. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento.

La misura agevolativa trova inoltre applicazione anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo, ovvero per il tramite quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, che investono in misura superiore al 50 per cento nel capitale sociale delle imprese prese in considerazione dalla norma.

Quanto al credito d'imposta per la società conferitaria pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale, esso si applica al ricorrere delle seguenti condizioni in capo ai soggetti beneficiari:

- a) che non siano rientrati, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamento (UE) n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014;
- b) che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale, nonché con le disposizioni in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- c) che non rientrino tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

- d) che non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 d.Lgs. n. 159/2011, relative alle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia;
- e) che nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo, non sia intervenuta negli ultimi cinque anni alcuna condanna definitiva per reati commessi al fine di evadere le imposte, per cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.Lgs. n. 74/2000.

Entrambi i predetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione della base imponibile, sia ai fini IRES che IRAP, né rilevano ai fini del calcolo della deducibilità degli interessi passivi e delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, ai sensi degli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. Inoltre, non trovano applicazione i limiti di euro 250.000 di cui all'art. 1, comma 53, L. 244/2007, e quello di euro 1 milione (come si vedrà, l'art. 147 del Decreto Rilancio ha portato detto limite da 700.000 a 1.000.000 per il solo l'anno 2020) per l'utilizzo in compensazione di cui all'art. 34 della L. n. 388/2000.

La distribuzione di riserve di ogni tipo, prima del 1° gennaio 2024, determina la decadenza dai benefici e l'obbligo di restituzione gli importi detratti, oltre agli interessi maturati.

Le misure sono cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, purché rientranti nel "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" di cui alla Comunicazione della Commissione Europea, par. 3.1.

In ogni caso, l'importo complessivo lordo delle misure non deve eccedere, per ciascuna società richiedente, l'ammontare di euro 800.000 ovvero di euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché di euro 100.000 per quelle operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Ai fini dei predetti limiti non si tiene conto delle eventuali agevolazioni fruite ai sensi dei Regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013, n. 702/2014 e n. 717/2013 ovvero ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014. Per garantire il rispetto dei limiti esposti, sarà necessario che la società fornisca una certificazione di non aver superato i predetti limiti per gli importi complessivamente agevolabili, ovvero, se superati, dell'importo per cui spetta l'agevolazione.

In ogni caso, la norma prevede, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, l'adozione di un decreto attuativo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante il quale vengano stabiliti criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta in oggetto.

- **Art. 28 – Agevolazione per gli affitti**

La disposizione in commento istituisce in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nell'anno 2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), un credito d'imposta del 60 per cento dell'ammontare mensile dei canoni di locazione per unità immobiliari ad uso non abitativo destinate allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo; il credito è commisurato al canone corrisposto con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ovvero, per le strutture turistico ricettive con attività stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

La stessa disposizione prevede inoltre che per i contratti di servizi a prestazioni complesse e i contratti di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, destinato allo svolgimento delle predette attività, il credito d'imposta spetta ugualmente nella misura ridotta del 30 per cento.

Condizione necessaria per fruire del credito d'imposta è che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 50 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Diversamente, alle strutture alberghiere il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume d'affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

La norma dispone, tra l'altro, che il credito (i) può essere usato in compensazione successivamente al pagamento dei canoni; (ii) non è soggetto ai limiti di cui all'art. 1, comma 53, della L.24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34 della L.23 dicembre 2000, n. 388; (iii) non concorre alla formazione dell'imponibile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP; (iv) può essere oggetto di cessione al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione del credito (ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Rilancio).

Al fine di evitare la duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, la norma dispone la non cumulabilità in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo del credito di imposta di cui al presente articolo con il credito di imposta di cui all'art. 65, d.L. n. 18/2020.

Le modalità attuative del credito d'imposta saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

- **Art. 119 – Incentivi fiscali per ecobonus, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**

La norma in commento prevede la detrazione del 110 per cento per spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sisma bonus), l'installazione di impianti fotovoltaici e l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici; la detrazione avviene in 5 quote annuali di pari importo.

In estrema sintesi, tra gli interventi agevolati afferenti alla cd. "green economy" vi sono:

- a) interventi di isolamento termico di superfici esterne, purché incidenti su oltre il 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, per un massimo di euro 60.000 per ciascuna unità immobiliare;
- b) interventi sulle parti condominiali o su edifici unifamiliari, relativi alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, aventi caratteristiche tecniche di efficienza corrispondenti almeno alla classe A, nonché con impianti a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, per un massimo di euro 30.000 per ciascuna unità immobiliare;
- c) l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e schermature solari, a condizione che l'acquisto venga eseguito assieme ad almeno uno degli interventi di

cui alle precedenti lettere a) o b);

- d) interventi antisismici su edifici nel limite massimo di euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare, con la previsione che nel caso in cui si decida di cedere il corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione dei premi assicurativi è elevata al 90 per cento; l'agevolazione non si applica tuttavia agli edifici ubicati in zona sismica 4;
- e) installazione di impianti solari fotovoltaici e accumulatori di energia integrati per un massimo di spesa, rispettivamente, di euro 48.000 per ciascun intervento e in ogni caso fino a un limite di spesa pari ad euro 2.400 per ciascun kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico ed euro 1.000 per ciascun kWh di capacità di accumulo di sistema; l'agevolazione spetta a condizione che sia eseguito almeno uno degli interventi di cui alle precedenti lettere a), b), c) o d), con la previsione di una riduzione del limite di spesa fino ad euro 1.600 per ciascun kW di potenza nominale in caso di esecuzione congiunta ad alcuni specifici interventi edilizi di cui all'art. 3 comma 1, lett. d) e) e f) del d.p.R. n. 380/2001; l'agevolazione è inoltre subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici e agevolazioni di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- f) installazione negli edifici di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, sempre che sia effettuata congiuntamente agli interventi di cui alle precedenti lettere a) o b).

La disposizione in esame disciplina in maniera articolata i requisiti per il godimento dell'agevolazione e le modalità per usufruirne prevedendo, tra l'altro, che l'idoneità degli interventi effettuati a determinare l'agevolazione sia attestata mediante l'asseverazione da parte di determinati tecnici (per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico è necessario che questi determinino, anche congiuntamente con gli altri tipi di interventi, un incremento delle classi energetiche dell'edificio da dimostrare mediante A.P.E. - attestato di prestazione energetica); a tal proposito, è anche introdotta una speciale sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000, aggiuntiva rispetto alle sanzioni penali, per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa; la non veridicità delle attestazioni e asseverazioni comporta in ogni caso la decadenza dagli incentivi.

La norma prevede inoltre che le detrazioni fiscali si applicano unicamente agli interventi sulle unità immobiliari residenziali, effettuati da condomini, persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, arti e professioni, istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le stesse finalità sociali, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa sugli immobili assegnati in godimento ai soci; sul punto, è precisato che la detrazione per interventi di efficientamento energetico non si applica alle spese sostenute dalle persone fisiche per interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Infine, per la fruizione degli incentivi sono applicabili le disposizioni in materia di opzione per la cessione o lo sconto dell'importo corrispondente alla detrazione, di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio.

- **Art. 120 – Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**

L'articolo in commento prevede per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'apposito allegato n. 1 del Decreto), il riconoscimento

di un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di euro 80.000, in relazione agli interventi necessari per l'applicazione delle prescrizioni sanitarie.

Tra gli interventi agevolati sono compresi (i) gli interventi edilizi di rifacimento di spogliatoi e mense, (ii) la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, (iii) l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché (iv) gli investimenti di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie relative allo svolgimento dell'attività lavorativa e l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è inoltre cumulabile con le altre agevolazioni previste per le medesime spese, entro il limite dei costi sostenuti; potrà essere utilizzato nell'anno 2021 in compensazione nel modello F24 ovvero potrà essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito (ai sensi dell'art. 122 del Decreto Rilancio). Infine, al credito d'imposta in oggetto non è applicato né il limite di utilizzo pari a euro 250.000 annui per i crediti compensabili nel quadro RU (art. 1, comma 53, L. 24 dicembre 2007 n. 244), né quello generale concernente le compensazioni pari a euro 1.000.000 (art. 34, L. 23 dicembre 2000, n. 388, così come incrementato dall'art. 147 del Decreto Rilancio limitatamente all'anno 2020).

- **Art. 121 – Trasformazione della detrazione fiscale in sconto sul corrispettivo o in credito d'imposta cedibile**

Viene introdotta la possibilità di trasformare taluni incentivi fiscali in sconti e crediti d'imposta.

Si tratta delle detrazioni derivanti da interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico, da misure antisismiche, dal recupero o restauro della facciata di edifici, dall'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (compresi quelli previsti dall'art. 199 del Decreto Rilancio); tali detrazioni possono essere trasformate:

- a) sia in un contributo di eguale ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore e da questo recuperato come credito d'imposta, con facoltà per quest'ultimo di cederlo a sua volta o utilizzarlo in compensazione;
- b) sia in un credito d'imposta cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

A tal fine sono espressamente derogate le disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura previste dagli artt. 14 e 16 del d.L. n. 63/2013.

Infine, neanche al credito d'imposta in oggetto è applicabile il limite di utilizzo pari a euro 250.000 annui per i crediti compensabili nel quadro RU (art. 1, comma 53, L. 24 dicembre 2007 n. 244), né quello concernente le compensazioni pari a euro 1.000.000 (art. 34, L. 23 dicembre 2000, n. 388, così come incrementato dall'art. 147 del Decreto Rilancio, limitatamente all'anno 2020).

- **Art. 122 – Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19**

La disposizione in esame prevede in favore dei soggetti beneficiari dei crediti d’imposta introdotti con misure volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso, la possibilità di optare – fino al 31 dicembre 2021 – per la cessione anche parziale dei crediti nei confronti di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, in luogo dell’utilizzo diretto.

Trattasi, in specie: (i) del credito d’imposta per botteghe e negozi previsto dall’art. 65, d.L. n. 18/2020; (ii) del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del decreto in esame; (iii) del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dall’art. 120 del decreto in esame; (iv) del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del decreto in esame.

I cessionari dei predetti crediti possono utilizzarli anche in compensazione nel modello F24 e non è applicato né il limite di utilizzo pari a euro 250.000 annui per i crediti compensabili nel quadro RU (art. 1, comma 53, L. 24 dicembre 2007 n. 244), né quello concernente le compensazioni pari a euro 1.000.000 (art. 34, L. 23 dicembre 2000, n. 388, così come incrementato dall’art. 147 del Decreto Rilancio, limitatamente all’anno 2020).

- **Art. 123 – Soppressione delle “clausole di salvaguardia” ai fini IVA e delle accise**

Con la norma in oggetto vengono soppresse definitivamente le “clausole di salvaguardia” che dal 1° gennaio 2021 avrebbero previsto gli aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti. In particolare, la norma abroga l’art. 1, comma 718 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) con cui le clausole di salvaguardia erano state introdotte e la cui applicazione era stata poi rinviata di anno in anno con provvedimenti legislativi successivi alla loro introduzione.

- **Art. 124 – Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19**

Con la norma in oggetto, viene prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento per le cessioni di beni necessari al contenimento e alla gestione dell’emergenza dovuta al COVID-19 (la norma riguarda, ad esempio, l’acquisto di mascherine chirurgiche e mascherine FFP2 e FFP3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, guanti in lattice, vinile o nitrile, visiere e occhiali protettivi, termometri, nonché altre apparecchiature, strumentazioni e dispositivi necessari ai nosocomi).

Inoltre, in via transitoria sino al 31 dicembre 2020, è previsto che le cessioni dei predetti beni siano esenti, pur preservando il cessionario il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.p.R. n. 633/1972.

Come opportunamente chiarito dalla relazione illustrativa, la norma non introduce una “esenzione” in senso tecnico (per cui occorrerebbe fare riferimento all’art. 10 del d.p.R. n. 633/1972), bensì prevede un azzeramento temporaneo dell’aliquota IVA sino al 31 dicembre 2020 per le suddette cessioni di beni agevolati alla luce dell’emergenza sanitaria in corso.

- **Art. 125 – Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro**

L'articolo in commento prevede per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, per gli enti non commerciali e gli enti religiosi riconosciuti civilmente, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (atti a garantire la salute dei lavoratori) sostenute nel 2020, fino ad un massimo di euro 60.000.

Tra gli interventi che danno diritto al credito vi sono, ad esempio, oltre alle spese relative alla sanificazione degli ambienti, l'acquisto di dispositivi di protezioni individuale, l'acquisto di detergenti e disinfettanti, l'acquisto di termometri, *termoscanner* e altri dispositivi.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24. Al credito d'imposta in oggetto non è applicato né il limite di utilizzo pari a euro 250.000 annui per i crediti compensabili nel quadro RU (art. 1, comma 53, L. 24 dicembre 2007 n. 244), né quello concernente le compensazioni pari a euro 1.000.000 (art. 34, L. 23 dicembre 2000, n. 388, così come incrementato dall'art. 147 del Decreto Rilancio, limitatamente all'anno 2020), né il credito d'imposta concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP.

- **Art. 126 ed art. 127 – Proroga della sospensione dei versamenti**

Le disposizioni in esame prorogano ulteriormente la sospensione dei versamenti già prevista dagli artt. 18 e 19 del d.L. 8 aprile 2020, n. 23, e dagli artt. 61 e 62 del d.L. 17 marzo 2020, n. 18.

In specie, sono prorogati al 16 settembre 2020:

- a) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con sede o domicilio in Italia, che hanno registrato ricavi o compensi non superiori ad euro 50 milioni nel periodo d'imposta precedente, e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto alle medesime mensilità dell'anno precedente: i versamenti, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per assicurazione obbligatoria;
- b) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con sede o domicilio in Italia, che hanno riportato ricavi o compensi superiori ad euro 50 milioni nel periodo d'imposta precedente, e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 50 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto alle medesime mensilità dell'anno precedente: i versamenti, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per assicurazione obbligatoria;
- c) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con sede o domicilio in Italia che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019: i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per

assicurazione obbligatoria per i mesi di aprile e di maggio 2020;

- d) per gli enti non commerciali, compresi gli enti “*del terzo settore*” e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che “*svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa*”: i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per assicurazione obbligatoria;
- e) per i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto alle medesime mensilità dell’anno precedente, a prescindere dal volume dei ricavi dell’anno precedente: i versamenti IVA per i mesi di aprile e maggio 2020;
- f) per i soggetti con ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000 e senza spese per personale dipendente, che ai sensi dell’art. 19 d.L. 23/2020 percepiscono compensi nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 senza applicazione della ritenuta d’acconto: il versamento delle ritenute non operate;
- g) per determinate categorie particolarmente colpite dagli effetti economici dell’emergenza da COVID-19: i versamenti delle ritenute fiscali e contributive di marzo ed aprile 2020 e dell’IVA in scadenza a marzo 2020 (la norma riguarda, ad esempio, le attività turistico-ricettive, le associazioni e le società sportive, i gestori di ricevitorie di lotto, lotterie e scommesse, gestori di attività di ristorazione, e bar, le aziende termali, i gestori asili nido, i gestori di stazioni autobus, ferroviarie, etc.);
- h) per gli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta: i versamenti dell’IVA, delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020;
- i) per gli esercenti attività di impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operative nelle Province di Bergamo, Brescia Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi percepiti: il versamento dell’IVA in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020.

I versamenti in esame potranno essere effettuati in un’unica soluzione ovvero in quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima entro il 16 settembre 2020.

È infine previsto che le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione degli adempimenti tributari fino al 30 giugno.

- **Art. 134 – Modifiche alla disciplina dell’IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche**

La norma in oggetto si pone in continuità con le modifiche apportate alla disciplina dell’IVAFE dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 710 e 711), la quale aveva esteso l’ambito soggettivo dell’imposta a tutti i soggetti residenti tenuti al rispetto degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, comma 1, d.L. n. 167/1990, ossia le persone fisiche, gli

enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, che detengono attività di natura finanziaria all'estero.

Difatti, con la norma in commento è stato innanzitutto uniformato il trattamento previsto per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell'IVAFE, a quello previsto per gli stessi soggetti ai fini dell'imposta di bollo, prevedendo in particolare un'imposta massima pari ad euro 100,00 su base annua.

In secondo luogo, è stato previsto che in ogni caso, la misura massima dell'IVAFE corrisposta dai soggetti diversi dalle persone fisiche è pari a quella prevista per l'imposta di bollo (euro 14.000,00).

- **Art. 135 – Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato**

La disposizione in questione sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all'art. 16 d.p.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cd. "TUSG"). Per il medesimo periodo si applica la sospensione del termine previsto dall'art. 248 del TUSG in materia di invito al pagamento del contributo unificato.

Inoltre, la disposizione sostituisce il comma 4 dell'art. 16 del d.L. n. 119/2019, relativo alle procedure da seguire per lo svolgimento dell'"udienza a distanza" sia pubblica sia in camera di consiglio nel rito tributario, prevedendo – tra l'altro – (i) l'utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo, nonché (ii) le modalità ed i tempi previsti per richiedere l'"udienza a distanza".

Le regole tecniche e l'individuazione delle Commissioni tributarie presso le quali sarà possibile attivare l'udienza a distanza sono demandate all'adozione di provvedimenti del Dipartimento delle finanze, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e dell'AGID.

- **Art. 136 – Incentivi per gli investimenti nell'economia reale**

Modificando la disciplina generale prevista per i piani di risparmio a lungo termine (cd. "PIR") di cui all'art. 1, commi da 100 a 114 della L. n. 232/2016, nonché integrando la disciplina specifica di cui all'art. 13-bis del d.L. n. 124/2019 (che contiene le disposizioni relative agli investimenti qualificati per i PIR costituiti dal 1° gennaio 2020), la misura in commento consente agli investitori di costituire (anche attraverso un'ampia categoria di intermediari) un "nuovo PIR" (in aggiunta a quello "ordinario") con vincoli di investimento più specifici al fine di convogliare investimenti consistenti verso imprese di minori dimensioni.

A tal fine, gli "investimenti qualificati" individuati dalla norma sono composti da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché da prestiti erogati alle predette imprese e da crediti delle medesime imprese.

Con riferimento ai "nuovi PIR" è previsto, tra l'altro, sia: (i) un vincolo di concentrazione degli investimenti pari al 20 per cento, sia (ii) limite all'entità degli investimenti pari a euro 150.000

annui ed euro 1.500.000 complessivi.

Per effetto delle modifiche introdotte, l'unicità del PIR va ora intesa nel senso che ciascun contribuente ha la possibilità di costituire un solo PIR "ordinario" e, in aggiunta, un solo "nuovo PIR".

- **Art. 137 - Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati**

La disposizione consente, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva, la rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, con riferimento ai beni posseduti al 1° luglio 2020.

In altri termini, per effetto della misura in commento, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001, da ultimo prorogate dalla Legge di Bilancio 2020, sono affiancate dalla possibilità di una ulteriore rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2020.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è stabilita nella medesima misura dell'11 per cento, sia con riferimento alle partecipazioni "qualificate" e "non qualificate", sia in relazione ai terreni edificabili e con destinazione agricola.

Le imposte sostitutive dovute potranno essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020, e sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia, richiesti ai fini della normativa, devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.

- **Art. 144 – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni**

La misura in commento rimette in termini i contribuenti per effettuare i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo ed il 18 maggio 2020, anche per le rateazioni in corso, e relativi agli esiti dei controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.p.R. n. 600/1973 e 54-bis d.p.R. n. 633/1972, nonché agli esiti delle liquidazioni dei redditi soggetti a tassazione separata.

Al comma 2, la norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020.

In particolare, tutti i versamenti sospesi potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (senza applicazione di sanzioni e interessi) ovvero in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

- **Art. 145 – Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo ex art. 28-ter d.p.R. n. 602/1973 e art 153 - sospensione delle verifiche ex art. 48 bis d.p.R. n. 602/1973**

L'art. 145 del Decreto Rilancio prevede che all'erogazione dei rimborsi fiscali, nel corso dell'anno 2020, non si applicherà la compensazione di cui all'art. 28-ter d.p.R. n. 602/1973, tra crediti d'imposta e i debiti iscritti a ruolo.

In stretta connessione con tale previsione, l'art. 153 del decreto in esame prevede che nel periodo di sospensione tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (come prorogato dall'art. 165 del medesimo Decreto Rilancio) non si applicano le verifiche di cui all'art. 48-bis d.p.R. n. 602/1973, affinché il contribuente possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle PA anche nel caso in cui sia inadempiente, per importi pari o superiori ad euro 5.000, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più cartelle di pagamento.

La finalità della disposizione è chiaramente quella di immettere liquidità nel sistema economico in favore delle famiglie, in considerazione del periodo emergenziale in atto.

- **Art. 147 – Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24**

Con l'articolo in esame, limitatamente all'anno 2020, il limite dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili, ai sensi dell'art. 17 d.Lgs. n. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato da euro 700.000 ad euro 1.000.000.

La disposizione intende incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione di cui al predetto art. 17 (modello F24).

- **Art. 148 – Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**

Mediante la norma in commento, sono state introdotte misure volte ad adeguare la normativa in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'art. 9-bis d.L. n. 50/2017 agli effetti di natura straordinaria collegati all'emergenza sanitaria da COVID-19.

In particolare, a tal fine, la disposizione prevede che per i periodi d'imposta 2020 e 2021:

- a) la SOSE (ossia la società pubblica che provvede all'elaborazione degli ISA) definisca specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;
- b) in deroga all'art. 9-bis, comma 4, secondo periodo, del d.L. n. 50/2017 (secondo cui con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente) potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale, valutate le proposte delle

organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui all'art. 9-bis, comma 8, d.L. n. 50/2017;

- c) i termini per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione (ordinariamente fissati per l'approvazione al 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati e per l'integrazione al mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati) sono spostati, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

Inoltre, la disposizione prevede che nella definizione delle strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis citato, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza tengano conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

• **Art. 149 – Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta**

Mediante la norma in esame sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito dei seguenti atti:

- a) atti di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 7 d.Lgs. n. 218/1997;
- b) accordo conciliativo, ai sensi degli artt. 48 e 48-bis d.Lgs. n. 546/1992;
- c) accordo di mediazione, ai sensi dell'art. 17-bis d.Lgs. n. 546/1992;
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, ai sensi dell'art. 12 d.L. n. 70/1988 e art. 52 d.p.R. n. 131/1986, n. 131, e dell'art. 34, commi 6 e 6-bis d.Lgs. n. 346/1990;
- e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi, ai sensi degli artt. 10, 15 e 54 d.p.R. n. 131/1986;
- f) atti di recupero, ai sensi dell'art. 1, comma 421, L. n. 311/2004;
- g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dei tributi di cui all'art. 33, comma 1-bis, del TUS (Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni), dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al d.p.R. n. 601/1973, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla L. n. 1216/1961.

È inoltre prorogato al 16 settembre 2020 il termine per la notifica del ricorso di primo grado avverso (i) i predetti atti e (ii) gli atti definibili, ai sensi dell'art. 15 d.Lgs. n. 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020; si osserva che la proroga dei termini d'impugnazione dovrebbe essere intesa come riferita agli atti di cui alle

precedenti lettere d) - g), attesa la generale non impugnabilità degli atti di cui alle lettere a) - c).

Inoltre, la norma specifica che le predette proroghe si applicano anche alle somme rateali dovute, in scadenza nel predetto periodo, relative agli atti rateizzabili in base alle disposizioni vigenti (all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione) o relative agli istituti definitivi previsti dagli artt. 1 (Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione), 2 (Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento), 6 (Definizione agevolata delle controversie tributarie) e 7 (Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti) del d.L. n. 119/2018.

I versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di settembre 2020, con scadenza il 16 di ciascun mese.

- **Art. 154 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione**

Con l'articolo in commento viene di fatto prorogato dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale del periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione, già previsto dal d.L. n. 18/2020.

La disposizione stabilisce che, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'Agente della Riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti all'art. 19, comma 3, lettere a), b) e c), del d.p.R. n. 602/1973, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché cinque.

La disposizione in esame, inoltre, sostituisce il comma 3 dell'art. 68 del d.L. n. 18/2020 - che si limitava a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020 - prevedendo che il versamento di tutte le rate in scadenza nell'anno in corso possa essere eseguito integralmente entro il 10 dicembre 2020. A tale ultimo termine non si applica la "tolleranza" di cinque giorni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del d.L. n. 119/2018.

Infine, è stata rimossa la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), d.L. n. 119/2018), alla possibilità di chiedere nuove dilazioni del pagamento dei debiti relativi alle dichiarazioni di adesione e alle definizioni agevolate di cui di cui alla medesima norma, per i quali alla data del 31 dicembre 2019 si è determinata l'inefficacia delle definizioni poiché il richiedente non ha poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

- **Art. 157 – Sospensione e proroga dell'invio di atti di accertamento, comunicazioni, inviti, cartelle di pagamento, etc.**

La norma in commento prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.

La predetta sospensione si applica anche agli invii delle seguenti comunicazioni e atti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020 e inviati dal 1° gennaio 2021:

- a) comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, d.p.R. n. 600/1973;
- b) comunicazioni di cui all'art. 54-bis, d.p.R. n. 622/1972;
- c) inviti all'adempimento di cui all'art. 21-bis, d.L. n. 78/2010;
- d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'art. 23, comma 21, d.L. n. 98/2011;
- e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico n. 39/1935 e all'art. 5 del d.L. n. 953/1982, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
- f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari, di cui alla Tariffa, art. 21 del d.p.R. n. 641/1972.

Inoltre, sono prorogati di un anno i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento (ordinariamente in scadenza il 31 dicembre 2021) relativamente:

- a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis d.p.R. 600/73 e 54-bis d.p.R. 633/1972 (ordinariamente in scadenza il 31 dicembre 2021);
- b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del TUIR;
- c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter d.p.R. 600/73.

Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il ritardato pagamento e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto o di consegna della comunicazione.

Inoltre, sono state individuate le modalità di attestazione dell'avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020, provate anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.

La norma in esame, infine, dispone che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emettere entro 60 giorni, siano individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che distribuendo le attività nel corso del 2021 possa essere reso più agevole l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.

La disposizione fa salva tuttavia la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza; a tal proposito, la relazione illustrativa specifica che tale proroga non trova applicazione nel caso di contestazioni di frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato

ai sensi dell'art. 331 c.p.p. ovvero quelli conseguenti l'applicazione dei provvedimenti cautelari previsti dall'art. 22 d.Lgs. n. 372/1997. Infine, sono fatti salvi anche i casi in cui l'emissione dell'atto è funzionale all'adempimento, come nel caso della liquidazione d'ufficio dell'imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari

- **Art. 158 – Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione**

La disposizione in esame chiarisce che la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83, d.L. n. 18/2020 s'intende cumulabile, in ogni caso, con la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 6, d.lgs. n. 218/1997, nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione; l'intervento normativo interpretativo mira a superare così talune incertezze, insorte a tal proposito, sulla scorta di un certo orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di cumulo tra sospensione feriale e sospensione dei termini per l'accertamento con adesione.

- **Art. 161 – Proroga del pagamento dei diritti doganali**

La norma proroga di sessanta giorni i termini di versamento dei diritti doganali che sarebbero scaduti tra il 1° maggio ed il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni o interessi.

La disposizione trova applicazione su istanza di parte e, dal punto di vista soggettivo, è invocabile dai titolari di conti di debito indicati dall'art. 61, co. 2, lett. o), d.L. n. 18/2020 e dall'art. 18, co. 1 e 3, d.L. n. 23/2020, qualora il pagamento entro la scadenza del 1° maggio comporti per essi gravi difficoltà di carattere economico e sociale.

- **Art. 266 – Entrata in vigore**

Le previsioni sopra sintetizzate sono entrate in vigore il giorno della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale (i.e. 19 maggio 2020), salvo ove sia altrimenti specificato nelle norme stesse.

* * *

Foglia & Partners è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi affrontati.

Contatti:

Email: home@fptax.it Web: fogliandpartners.com
Roma, Via dei Prefetti 17, Tel: +39 06 68300655
Milano, Largo Ildefonso Schuster 1, Tel: +39 02 09994690

Il presente documento ha finalità meramente informativa e non può essere inteso, in alcun modo, quale parere legale.